

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(DINI)

**di concerto col Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

**col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

**col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(BERSANI)

**col Ministro dell'ambiente**

(RONCHI)

**col Ministro per le politiche agricole**

(PINTO)

**e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

(BURLANDO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1998**

Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	5
Testo dell'Atto finale .....	»	7
Traduzione non ufficiale .....	»	95

ONOREVOLI SENATORI. - Il 10 giugno 1995 sono stati adottati a Barcellona, ad opera di un'apposita Conferenza intergovernativa, tre nuovi testi che migliorano il sistema convenzionale per la protezione del Mediterraneo dall'inquinamento e lo armonizzano con la recente evoluzione del diritto internazionale.

I nuovi testi adottati a Barcellona sono:

a) gli emendamenti alla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento (Convenzione di Barcellona, 1976);

b) gli emendamenti al Protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo da operazioni di immersione effettuate con navi ed aeronavi (Convenzione di Barcellona, 1976);

c) un nuovo Protocollo sulle aree specialmente protette e la diversità biologica nel Mediterraneo, destinato a sostituire il precedente Protocollo sulle aree specialmente protette nel Mediterraneo (Ginevra 1982).

Nel testo emendato la Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento cambia titolo, divenendo: «Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo». Il suo ambito di applicazione geografica è esteso fino a ricomprendere le acque marine interne del Mediterraneo (vale a dire le acque poste al di qua della linea di base del mare territoriale) e le aree costiere come definite da ogni Parte contraente entro il proprio territorio (articolo 1, paragrafo 2). Nuove prospettive sono così aperte verso una possibile futura attuazione nella regione mediterranea dell'idea di gestione integrata della fascia costiera, che ancora at-

tende di venire tradotta in precisi termini giuridici.

Nel suo contenuto, la Convenzione - che era e resta un trattato quadro destinato ad essere messo in opera tramite specifici protocolli - ribadisce, applicandole su di un piano regionale, le principali idee emerse nella Conferenza di Rio del 1992: lo sviluppo sostenibile; il principio precauzionale; la già menzionata gestione integrata della fascia costiera; il richiamo alle migliori tecniche disponibili, alle migliori pratiche ambientali e alla promozione di tecnologie di produzione pulite.

Il Protocollo sull'immersione, così come emendato, contiene due importanti cambiamenti rispetto al vecchio testo. Anzitutto, il Protocollo estende la sua applicazione fino a ricomprendere le attività di incinerazione in mare, che sono vietate (articolo 7). In secondo luogo, il Protocollo si basa sul principio del divieto di immersione di rifiuti o altre materie, con l'eccezione di cinque categorie di materie espressamente indicate nell'articolo 4, paragrafo 2.

Molto diverso nel contenuto e formalmente distinto dal precedente strumento è il Protocollo relativo alle aree specialmente protette e alla diversità biologica nel Mediterraneo. Il nuovo testo ha, innanzitutto, posto rimedio ad un inconveniente del precedente strumento, la cui applicazione era limitata al mare territoriale delle Parti contraenti (e cioè, nella maggior parte dei casi, alle acque comprese entro 12 miglia dalla costa) e non si estendeva all'alto mare. Un ampliamento della sfera di applicazione geografica era opportuno, al fine di assicurare una protezione anche alle specie marine migratrici che non tengono certo conto dei confini artificiali tracciati dall'uomo.

Il Protocollo prevede, inoltre, l'istituzione di una «Lista di aree specialmente protette di importanza mediterranea» senza affatto escludere la possibilità degli Stati Parti di creare aree protette non destinate ad esservi comprese. Le procedure per l'inclusione nella Lista sono specificate in dettaglio all'articolo 9 e richiedono, per quanto riguarda le aree situate in tutto o in parte in alto mare, una decisione per *consensus* ad opera della riunione delle Parti contraenti.

Una volta che un'area è inclusa nella Lista, le Parti s'impegnano a riconoscere la particolare importanza dell'area per il Mediterraneo, a conformarsi alle misure applicabili nell'area e a non autorizzare nè intraprendere attività che possano essere in contrasto con gli obiettivi per i quali l'area è

stata stabilita. Le misure proposte per l'area divengono così obbligatorie per tutte le Parti e, si spera, per tutti gli Stati costieri del Mediterraneo. È anche previsto (articolo 28, paragrafo 2) che le Parti si impegnino ad adottare misure appropriate, compatibili con il diritto internazionale, per assicurare che nessuno intraprenda attività contraria ai principi e propositi del Protocollo.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dagli Atti stessi.

## Art. 3.

1. Ai fini della definizione del campo geografico di applicazione, si intende per zona del Mar Mediterraneo, oltre alle acque marittime del Mediterraneo propriamente dette, compresi i golfi e i mari che le compongono, anche la fascia costiera italiana così come definita dalla legislazione nazionale.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.





















































































































































































































































































































































